

N. 00752/2015 REG.PROV.CAU.

N. 01053/2015 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1053 del 2015, proposto da:

Associazione Sportiva Dilettantistica Albaria, rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo **Rotigliano**, con domicilio eletto presso Riccardo **Rotigliano** in Palermo, Via Filippo Cordova, 95;

contro

Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Palermo, Via A. De Gasperi, 81;

nei confronti di

Mondello Immobiliare Italo-Belga, rappresentata e difesa dagli avv. Carlo Comandè, Domenico Pitruzzella e Andrea Ciulla, con domicilio eletto presso Carlo Comandè in Palermo, Via N. Morello, 40;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della nota prot. n. 4304 del 29 gennaio 2015, recante ad oggetto "Richiesta di NO al fine di autorizzare ai sensi del D.A. n. 148/gab del 23/10/2012, lo svolgimento della XXX edizione del World Festival on the Beach 915 Mondello 20/27 giugno 2015, con la quale l'Assessorato Territorio e Ambiente ha condizionato il rilascio della richiesta autorizzazione al preventivo nulla osta di disponibilità all'utilizzo dell' area demaniale interessata dall'iniziativa da parte della società privata Mondello Immobiliare Italo Belga";

PER LA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA'

del silenzio rifiuto formatosi a seguito dell'istanza del 31/10/14, con la quale l'odierna ricorrente ha chiesto l'autorizzazione temporanea di occupazione di una porzione di demanio marittimo:

- di circa 100 metri lineari fronte mare per 10 metri di profondità, ovvero una porzione nettamente ridotta rispetto a quella richiesta per gli anni precedenti;
- per il periodo dal 15 al 30 giugno 2015 (non come erroneamente riportato nella nota dell'ARTA, che, invece, fa riferimento alle date in cui si svolgerà la XXX edizione del World Festival on the Beach 2015 - Mondello 20/27 giugno 2015), per consentire lo svolgimento dei Campionati Europei Open di Windsurf

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente e della Mondello Immobiliare Italo-Belga;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Vista l'ordinanza di questo TAR n. 587/15, confermata dal CGA con ordinanza n. 354/15;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2015 la dott.ssa Caterina Criscenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista l'ordinanza n. 587/15, notificata all'ARTA a mezzo pec in data 24 aprile 2015, con la quale questo TAR ha accolto la domanda cautelare, ordinando all'ARTA di provvedere immediatamente, e comunque entro e non oltre il termine di giorni dieci dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, sulla richiesta di autorizzazione inoltrata dalla ricorrente il 31 ottobre 2014;

Viste le istanze di diffida del 28 aprile 2015 e dell'1 giugno 2015;

Vista l'istanza di esecuzione ex art. 59 c.p.a. depositata in data 3 giugno 2015;

Rilevato che a tutt'oggi l'ordinanza di questo TAR non risulta eseguita, né la parte onerata ha dedotto alcunché in merito al proprio inadempimento;

Considerata l'imminenza della manifestazione sportiva cui l'istanza inerisce

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)

accoglie l'istanza di esecuzione dell'ordinanza n. 587/15 e per l'effetto:

- a) ordina all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente di provvedere immediatamente e senza dilazione alcuna sull'istanza della ricorrente;
- b) condanna l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di questa fase della lite, che liquida nella misura di € 1.000,00, oltre accessori come per legge;
- c) conferma la trattazione di merito del ricorso per la II udienza pubblica del mese di febbraio 2016;
- d) dispone la trasmissione della presente ordinanza, nonché dell'istanza di esecuzione e degli atti depositati dalla ricorrente in data 4 giugno 2015, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo per quanto di competenza.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:

Nicolo' Monteleone, Presidente

Caterina Criscenti, Consigliere, Estensore

Maria Cappellano, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/06/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)